

## **Differenze maggiormente significative rispetto agli altri contratti del terziario**

Di seguito le differenze maggiormente significative del contratto rispetto agli altri vigenti:

1. Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di **15** dipendenti (e non 30 come negli altri C.C.N.L.), potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal C.C.N.L. a tale livello;
2. Possibilità di assumere con contratto a tempo determinato in misura percentuale non superiore al **30%** annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva (negli altri C.C.N.L. vigenti la percentuale è del 15%);
3. Possibilità di assumere con contratto di somministrazione a tempo determinato in misura percentuale rispetto all'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva come illustrato nella seguente tabella:

<b>Tipologia di impresa</b>	<b>Limiti rispetto all'organico annuo a tempo indeterminato</b>
Micro impresa (da 0 a 2 dipendenti)	3 unità
Micro impresa (da 3 a 9 dipendenti)	100%
Piccola impresa (da 10 a 49 dipendenti)	75%
Media impresa (da 50 a 250 dipendenti)	50%
Grande impresa (> 250 dipendenti)	25%

In aggiunta a quanto sopra la contrattazione collettiva di secondo livello può stabilire percentuali maggiori in funzione di parametri quali "l'area geografica, il comparto di appartenenza, i tassi di occupazione, la dimensione aziendale.



4. I contributi di assistenza contrattuale sono di importo inferiore rispetto a quelli degli altri C.C.N.L.
5. Il Fondo interprofessionale nazionale per la formazione continua - Fondo **Formazienda** finanzia la formazione degli apprendisti e la FAD al 100%;
6. Il Fondo **Fiditerziario** avrà lo scopo di agevolare l'accesso al credito dei dipendenti del terziario rilasciando garanzie collettive alle banche convenzionate fino al 50% del valore dell'affidamento concesso ai soci.  
Per affidamento s'intende ogni forma tecnica di fido:
  - mutuo chirografario
  - mutuo ipotecario
  - scoperto di conto corrente
  - anticipo fatture
  - castelletto s.b.f;
7. La contrattazione di *Il livello* può prevedere il pagamento della 14° mensilità anche sotto forma di "premi di produttività";
8. La contrattazione di *Il livello* può prevedere che per i contratti a tempo indeterminato la 13° mensilità (c.d. gratifica natalizia) può essere erogata anche in ratei mensili per 12 mensilità (il rateo mensile è l'importo della *Retribuzione Mensile Normale* diviso 12);
9. Non è obbligatorio, per i dipendenti a tempo indeterminato e per gli apprendisti, iscriversi al Fondo Est.
10. Il contratto recepisce tutte le novità normative recentemente introdotte, tra cui, a titolo esemplificativo, il *Testo Unico dell'apprendistato* e la *Riforma Fornero*.